

STATUTO dell'Associazione "Compagnia Teatrale FramMenti"

Articolo 1 Denominazione e sede

È costituita quale associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile l'Associazione denominata "Compagnia Teatrale FramMenti", con sede legale in Piazza Peyron n. 24, Torino (TO).

Articolo 2 Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive. L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale. L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

a) l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente; b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate; c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi; d) la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale; e) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro; f) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale; g) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni; h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo; i) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario.

Articolo 5 Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce l'accettazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La

Samela Panofanella
12/10/19

quota associativa laddove prevista è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 20 dal presente statuto. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg. 15 dal socio avanti all'Assemblea generale che dovrà essere convocata entro gg. 30. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o posta elettronica, o sms, o fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare

all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale

dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nell'ambito di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 11 Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Articolo 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie; b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea; c) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; d) redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea; e) decidere circa la stipula di contratti di ogni

Vinca
Dambrosio

genere inerenti l'attività sociale; f) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea; g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; h) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione; i) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione; j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; k) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica

fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Articolo 15 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di: a) convocare e presiedere l'Assemblea; b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione; d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione. In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario.

Art. 16 – Il Segretario

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato; inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione; b) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal Consiglio Direttivo; c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti e soggetti pubblici e privati; d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 18 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma

dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

Art. 19 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività teatrale in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 21 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo culturale e di promozione sociale, di enti non commerciali e in subordine alle norme del codice civile. Il presente Statuto, scritto in 5 (cinque) pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'Associazione "Compagnia Teatrale FramMenti" riuniti in Assemblea, in data 09.01.2020, presso la sede di Piazza Peyron n. 24, in Torino (TO) entra ipso facto in funzione.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.

Torino, li 09.01.2020

Il Presidente: Virginia Cuffaro



Il Segretario: Daniela Vanella

